

COMUNE DI CANOSSA
(Provincia di Reggio Emilia)

SCRITTURA PRIVATA Rep. n. _____

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CANOSSA E L'ASSOCIAZIONE _____ PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO "ANGELO CAVANDOLI" DI CIANO D'ENZA (RE) E DELLA PALESTRA COMUNALE ANNESSA AL PLESSO SCOLASTICO DI CIANO D'ENZA (RE).

L'anno duemilaventi addì _____ del mese di _____ in Canossa (RE), presso la Sede Municipale di Canossa - Ufficio di Segreteria - con la presente scrittura privata, a valere in ogni sua parte agli effetti di legge

TRA

Il Sig. Simone Gibertini, nato a Montecchio Emilia (RE) il 27.10.1980, il quale dichiara di agire nel presente atto in qualità di Responsabile del Settore Cultura, Sport, Turismo e Gestione Riserva Naturale Rupe di Campotrera, a ciò autorizzato dallo Statuto, e quindi in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del Comune medesimo, domicilio fiscale Canossa (RE), Piazza G. Matteotti, n. 28 (cod. fiscale 00447040353)

E

Il sig. _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____, n. _____ - in qualità di Presidente dell'Associazione _____, avente sede _____, _____, P. I. _____;

PREMESSO che:

- il Comune di Canossa è proprietario del Centro sportivo "Angelo Cavandoli" di Ciano d'Enza, censita in catasto nel seguente modo: COMUNE DI CANOSSA – Catasto Terreni - Foglio 6, Particella 124, 125, 126, 271;
- la finalità di detto impianto è per uso sportivo,
- destinatari di detto impianto sono i cittadini del Comune di Canossa, le A. S. D. con sede sul territorio comunale di Canossa ed eventualmente i cittadini di altri Comuni limitrofi e le A. S. D. con sede nei territori limitrofi;
- il Comune di Canossa è altresì proprietario della Palestra posta nel proprio territorio all'interno del Plesso scolastico di Ciano d'Enza, censita in catasto nel seguente modo: COMUNE DI CANOSSA – Catasto Fabbricati, Foglio 5, Particella 103;
- la finalità di detto impianto è per uso sportivo,
- destinatari di detto impianto sono i cittadini e gli studenti della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di Ciano d'Enza, le A. S. D. con sede sul territorio comunale di Canossa ed eventualmente i cittadini di altri Comuni limitrofi e le A. S. D. con sede nei territori limitrofi;
- l'Amministrazione Comunale riconosce l'alto valore civile e sociale del ruolo del libero associazionismo in tutte le sue forme, anche prendendo atto dell'assenza del fine di lucro delle attività svolte;
- l'associazionismo è divenuto parte integrante e fondamentale dei servizi sociali complessivamente considerati sul territorio e segnatamente significativo nelle sue espressioni informali;

- affidare in gestione a terzi i suddetti impianti sportivi costituisce un atto di governo responsabile da parte dell'Amministrazione che in questo modo è in grado di ottimizzare le risorse economiche e di personale a sua disposizione, soprattutto in questo periodo di forti incertezze che gravano sui bilanci delle Amministrazioni locali;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale affidare la gestione del Centro Sportivo "Angelo Cavandoli" e della Palestra Comunale, oggetti del presente atto, attraverso lo strumento della convenzione, ad una Associazione Sportiva Dilettantistica locale o ad un gruppo di Associazioni Sportive Dilettantistiche locali, in grado di distinguersi nella buona conduzione degli stessi nonché nella promozione dell'attività sportiva presso i giovani;
- l'Associazione _____, avente sede in _____, _____, si rende disponibile a garantire detta gestione in quanto la procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione del Centro sportivo comunale "Angelo Cavandoli" sito in Ciano d'Enza (RE) e della Palestra comunale annessa al Plesso scolastico di Ciano d'Enza (RE), bandita nell'estate scorsa, è andata deserta;
- l'Amministrazione ritiene opportuno, per ragioni di economicità di gestione, che tale impianto sportivo sia affidato in gestione ad una Associazione sportiva piuttosto che gestirli direttamente, in quanto la gestione diretta sarebbe oltremodo onerosa dal punto di vista economico e impossibile dal punto di vista delle risorse umane disponibili;
- la struttura dell'impianto è tale da consentire detta forma di gestione e che l'Associazione deve dimostrare di possedere i requisiti di idoneità, anche organizzativa, atti ad assicurare un'efficiente ed efficace gestione;
- le Parti si propongono, attraverso la gestione dell'impianto in oggetto, di promuovere la diffusione ed implementazione della pratica sportiva; condividono i valori di socialità e di promozione del benessere psicofisico in ambienti pubblici curati e mantenuti in efficienza, come ulteriori elementi di promozione della sicurezza e dell'agio;
- unanime deve essere il riconoscimento della positiva esperienza condotta nel settore sportivo dalla predetta Associazione;
- lo scopo della convenzione consiste nell'affidamento in gestione e nell'utilizzo di detto impianto sportivo per le finalità sportive e sociali che la convenzione persegue;

RICHIAMATE:

- la L. 27.12.2002 n. 289 e ss. mm. ii.;
- la L. 21.05.2004 n. 128;
- la L. 27.07.2004 n. 186;
- la L. R. Emilia Romagna 31 maggio 2017, n. 8;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Il Comune di Canossa come sopra costituito concede alla Associazione _____ - nel prosieguo indicata come "Affidatario" - la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi in oggetto – nel prosieguo indicati per brevità come Centro sportivo e come Palestra.

Art. 1 Strutture e impianti sportivi in gestione e uso

L'affidamento ha per oggetto:

- a) la gestione del Centro sportivo "Angelo Cavandoli" di Ciano d'Enza (RE), composto dalle seguenti strutture: n. 1 Campo da Calcio principale, n. 1 pista polivalente scoperta, n. 1 campo da tennis coperto, n. 1 campetto di allenamento per il gioco del calcio, spogliatoi annessi ai diversi campi di gioco, parcheggi auto nelle aree adiacenti il centro, n. 1 magazzino e n. 1 abitazione ad uso residenziale; per gestione si intende il complesso di attività necessarie per una corretta utilizzazione degli impianti con lo scopo di consentire, agli utenti tutti, lo svolgimento delle attività sportive nelle migliori condizioni possibili - mirando non soltanto ad assecondare e soddisfare ma anche a sviluppare la domanda di sport a livello locale - adottando tutti i conseguenti accorgimenti, con criteri di economicità intesa come impiego razionale delle risorse disponibili per ottenere il massimo vantaggio ed il miglior rendimento possibile degli impianti;

- b) la gestione della Palestra Comunale annessa al Plesso scolastico di Ciano d'Enza (RE), con i relativi servizi e spogliatoi; per gestione si intende il complesso di attività necessarie per una corretta utilizzazione degli impianti con lo scopo di consentire, agli utenti tutti, lo svolgimento delle attività sportive nelle migliori condizioni possibili - mirando non soltanto ad assecondare e soddisfare ma anche a sviluppare la domanda di sport a livello locale - adottando tutti i conseguenti accorgimenti, con criteri di economicità intesa come impiego razionale delle risorse disponibili per ottenere il massimo vantaggio ed il miglior rendimento possibile degli impianti;
- c) la manutenzione ordinaria sia del Centro sportivo sia della Palestra Comunale.

Art. 2 Proprietà strutture e impianti sportivi

L'Affidatario dichiara e riconosce che tutte le strutture e gli impianti siti nell'area o sugli immobili oggetto della concessione sono, in quanto costruiti, di piena ed esclusiva proprietà o disponibilità del Comune di Canossa. L'Affidatario dichiara inoltre di non avere per tale fatto nulla a pretendere dal Comune di Canossa.

Art. 3 Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata dalla data della stipula della stessa al 30 giugno 2023. Decorso tale periodo nell'osservanza da parte dell'affidatario delle clausole inserite, il medesimo potrà essere interpellato e considerato a parità di condizioni, con priorità rispetto ad ogni altra società, sempre che l'Amministrazione Comunale non voglia gestire direttamente l'impianto.

Art. 4 Scopo della convenzione

Lo scopo della presente concessione riguarda la gestione, l'utilizzo, la custodia, la conservazione ed il miglioramento degli impianti sportivi indicati, per finalità sportive e di aggregazione sociale. Le Parti si propongono, attraverso la gestione degli impianti in oggetto, di promuovere la diffusione ed implementazione della pratica sportiva; condividono i valori di socialità e di promozione del benessere psicofisico in ambienti pubblici curati e mantenuti in efficienza, come ulteriori elementi di promozione della sicurezza e dell'agio. I criteri di fondo cui si deve ispirare la gestione sono: a) la ricerca della massima qualità nella conduzione delle strutture e impianti sportivi e nella organizzazione delle attività, a tutela preminente dei fruitori dei servizi; b) garantire l'uso più aperto, completo ed equo delle strutture e impianti sportivi, coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità, in relazione alle diverse tipologie di utenza e alle diverse caratteristiche delle attività; c) mirare non soltanto a soddisfare ed assecondare, ma anche a sviluppare la domanda di attività motoria a livello locale.

Art. 5 Consegna degli impianti

Le parti si danno reciprocamente atto dell'attuale buono stato di consistenza degli impianti e delle attrezzature. Tali strutture e impianti sportivi e attrezzature sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti all'Affidatario, che li prende in consegna. L'Affidatario dà atto del fatto che gli impianti e le strutture sportive sono nel normale e attuale stato d'uso ed idonei allo svolgimento dei servizi cui sono destinati.

Art. 6 Criteri di utilizzo degli impianti

Si riconoscono come criteri fondamentali ed ispiratori di gestione degli impianti i seguenti principi:

- Uguaglianza: nessuna discriminazione nell'erogazione dei servizi sportivi, agonistici, ricreativi, culturali e di intrattenimento può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche;
- Imparzialità: le associazioni hanno l'obbligo di agire secondo i criteri di obiettività ed equità;
- Efficienza ed efficacia: l'attività dell'Affidatario si informa a criteri di efficienza e di efficacia nella conduzione degli impianti e nell'organizzazione delle attività.

L'Affidatario, nell'assegnazione dei turni e nella stesura dei calendari, dovrà consentire il concreto utilizzo delle strutture alle associazioni sportive che vantano tesserati residenti nel comune di Canossa.

L'Amministrazione comunale, si riserva la possibilità di utilizzare le strutture e gli impianti sportivi per iniziative da essa promosse o patrocinate, dandone congruo preavviso all'Affidatario, garantendo la riconsegna nello stesso ordine in cui li ha ricevuti e salvaguardando il calendario di attività della struttura. Il Comune mantiene salva e impregiudicata la facoltà di utilizzare anche senza preavviso alcuno e in tutto o in parte gli impianti in oggetto per gravi motivi di pubblica utilità. L'utilizzo da parte di terzi dovrà tener conto delle esigenze dell'Affidatario nel realizzare i propri programmi. L'Amministrazione comunale fornisce all'Affidatario copia delle chiavi necessarie. È fatto divieto di fabbricare altre copie di chiavi, da consegnare ad altri gruppi fruitori degli impianti, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, cui dovranno essere comunicati gli estremi anagrafici dei possessori di dette chiavi.

Art. 7 Tariffe

L'uso delle strutture e impianti sportivi da parte dell'Amministrazione Comunale sia per esigenze scolastiche sia per altre attività comunque consentite, è a titolo gratuito. Le tariffe per l'uso del Centro sportivo e della Palestra sono stabilite annualmente dall'Amministrazione comunale con deliberazione di Giunta Comunale. La riscossione di dette tariffe è effettuata dall'Affidatario e gli introiti derivanti saranno iscritti nel suo bilancio. Ulteriori attività organizzate dallo stesso Affidatario in convenzione o da gruppi esterni ad essa sono tenute al pagamento delle tariffe orarie così come concordate con l'Amministrazione comunale. L'Affidatario si impegna a rispettare e a far rispettare gli orari di utilizzo delle strutture sportive. In caso di disaccordo decide inappellabilmente l'Amministrazione comunale.

Art. 8 Obblighi e competenze dell'Affidatario

1. Gli impianti dovranno essere utilizzati dall'Affidatario in osservanza delle disposizioni contenute nel seguente piano di conduzione tecnica.

2. L'Affidatario è tenuto a versare come garanzia la cifra di euro 2.500,00 al momento della presa in consegna del Centro sportivo e della Palestra comunale a copertura di eventuali danni od inadempienze.

3. L'Affidatario assicura, sempre a propria cura e spese, con propri mezzi e proprio idoneo personale, il buon funzionamento dei servizi in concessione ed in particolare **per il Centro sportivo "Angelo Cavandoli"** provvede:

a) ad assumere la custodia e la vigilanza degli impianti sportivi e delle attrezzature in dotazione;

b) ad assicurare la presenza continuativa di almeno un addetto durante gli orari di apertura delle strutture;

c) all'apertura e alla chiusura degli accessi nel rispetto degli orari prestabiliti, allo spegnimento delle luci, alla custodia delle chiavi e dei beni presenti nell'impianto;

d) alla gestione degli utenti esponendo tempestivamente i calendari delle attività di volta in volta predisposti sulla base delle richieste pervenute, dando comunicazione agli interessati di eventuali variazioni sopravvenute, nonché esponendo idonei avvisi relativi ad eventuali chiusure degli impianti o soppressione delle attività disposte dal Comune. I dati sull'utilizzo dell'impianto sportivo sono gestiti e registrati dall'Affidatario;

e) alla gestione ordinaria degli impianti termici, idrici e di illuminazione;

f) ad effettuare tutti i necessari interventi di manutenzione ordinaria sulle attrezzature in dotazione e sugli immobili consegnati, secondo quanto disposto dall'art. 3 del D. P. R. 380/2001, Testo unico per l'edilizia, il quale considera come manutenzioni ordinarie tutte le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, in sintesi sotto elencate:

1) interventi periodici sui campi da calcio come diserbo, carotatura, arieggiatura, semina, sfalcio e concimazione al fine di mantenere la corretta integrità funzionale; allestimento dell'attività sportiva (segnatura, montaggio e smontaggio reti e bandierine), costante manutenzione degli stessi, ripiano di eventuali dislivelli, irrigazione del terreno; si specifica qui che l'irrigazione dei campi avviene tramite prelevamento dal Canale Ciano d'Enza-San Polo d'Enza e che, nel caso tale prelevamento non fosse possibile per qualsivoglia motivo,

occorre chiedere l'autorizzazione all'Amministrazione Comunale per utilizzare gli impianti idraulici allacciati alla rete di Iren;

2) sfalci delle aree verdi perimetrali e potatura piante;

3) ripristino o rifacimento di parti di intonaci esterni ed interni ammalorati, tinteggiature esterne ed interne, ripristino di porzioni di rivestimenti e pavimenti interni;

4) pitturazione, riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le vetrate, gli infissi, i serramenti e gli arredi;

5) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;

6) controllo quadri elettrici e connessioni, verifica delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando o e distribuzione;

7) riparazione e sostituzione dei componenti inefficienti quali spie e fusibili, corpi illuminanti, comprese le luci di sicurezza autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;

8) pulizia delle condotte di scarico delle acque reflue;

9) pulizia periodica delle lattonerie al fine di garantire il corretto convogliamento delle acque pluviali;

10) verniciatura periodica dei pali metallici, siano essi cancellate per recinzione o pali di illuminazione, e comunque di tutte le strutture metalliche presenti;

11) riparazione e sostituzione delle reti di recinzione perimetrali e reti interne all'impianto;

12) riparazione di tutte le attrezzature utilizzate per la pratica sportiva (es. panchine, reti);

13) manutenzione annuale attrezzature messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale per la gestione dell'impianto;

g) alla pulizia degli impianti, degli spogliatoi e delle aree esterne di pertinenza della struttura. Il servizio di pulizia dovrà essere eseguito utilizzando le più moderne attrezzature ed i sistemi per garantire l'igiene costante e la salvaguardia degli ambienti, e secondo i protocolli ordinari e secondo i protocolli vigenti in séguito all'emergenza sanitaria da Covid-19. Il servizio dovrà essere svolto nel seguente modo:

1. pulizia con scopatura ad umido, sanificazione e disinfezione degli spogliatoi e servizi igienico sanitari al termine di ogni attività sportiva; pulizia giornaliera al termine dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

2. pulizia aree cortilive con eventuali interventi di derattizzazione e disinfezione da qualsiasi infestante;

3. pulizia altri immobili e manufatti;

h) ad osservare scrupolosamente la normativa vigente sia in materia igienico-sanitaria, sia per la prevenzione degli incendi, degli infortuni e della sicurezza. L'Affidatario è da considerarsi "datore di lavoro" a cui spettano i seguenti compiti: la formazione e l'informazione dei dipendenti e del personale volontario; nomina del responsabile della sicurezza; e le prove di evacuazione in caso di emergenza. Sarà altresì obbligo dell'Affidatario provvedere, nell'esercizio dell'attività sportiva all'interno dell'impianto, al rispetto ed alla gestione della sicurezza in conformità alla normativa vigente in materia. È obbligo dell'Affidatario adottare nell'esecuzione del servizio di gestione, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli atleti e di chiunque altro fruisca della struttura. Incombe sull'Affidatario l'obbligo di adottare pronte misure di presidio in caso di pericolo per la pubblica incolumità che potessero verificarsi. L'Affidatario dovrà provvedere alla dotazione e alla relativa manutenzione di un defibrillatore, secondo le indicazioni contenute nella normativa vigente.

i) alla segnalazione di guasti all'Ufficio Tecnico Comunale, nonché all'attivazione e al coordinamento di tutte le attività necessarie a prevenire o a evitare danni a persone o al patrimonio del Comune, mediante tempestiva richiesta di intervento delle persone o delle autorità a ciò preposte: Amministrazione Pubblica, Autorità di Pubblica sicurezza, Vigili del Fuoco, etc.;

j) al controllo degli accessi al fine di consentire l'ingresso e l'uso delle strutture ai soli aventi diritto (atleti, dirigenti, arbitri, pubblico, accompagnatori, addetti ai servizi). L'obbligo del controllo dell'accesso alla struttura comporta l'onere di inibire:

1. l'accesso a persone non autorizzate; si precisa qui che l'uso della pista polivalente sarà gratuito e libero nella fascia oraria 8.00-22.00 e che solo gli utenti che intendono prenotare l'uso di detta pista saranno tenuti al versamento della tariffa oraria stabilita annualmente dalla Amministrazione Comunale;
2. l'ingresso di automezzi e motoveicoli non autorizzati;
3. l'accesso all'impianto a persone in difformità con quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di sicurezza;
4. l'utilizzo improprio della struttura e delle relative attrezzature.

Oltre al regolare svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria e conservativa previste nel presente piano di conduzione l'Affidatario dovrà farsi carico di:

- a) ogni danno eventualmente rilevato a beni mobili ed immobili rispetto allo stato iniziale, non derivante dal normale deterioramento d'uso ma da incuria, negligenza, arbitrarie distrazioni d'uso, trascuratezza delle manutenzioni ordinarie, dolo, etc., anche se arrecati da terzi. Le relative riparazioni e ripristini saranno effettuati a cura e spese dell'Affidatario, sotto il controllo del Servizio tecnico del Comune di Canossa. In caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale, tramite il medesimo servizio, può prescrivere l'esecuzione dei lavori manutentivi di spettanza ritenuti necessari per un corretto utilizzo dell'impianto, diffidando l'Affidatario affinché proceda entro un dato termine; se inottemperante alla diffida ad adempiere, si procede all'applicazione delle relative penalità. Nel caso in cui gli interventi rivestano carattere di particolare urgenza, accertato l'inadempimento dell'Affidatario, sarà cura dell'Amministrazione Comunale effettuarli direttamente, con addebito delle relative spese all'Affidatario. L'Amministrazione potrà recuperare le spese sostenute dalla garanzia definitiva versata, fatti salvi eventuali maggiori danni. L'Affidatario in tal caso dovrà, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione attestante l'ammontare della spesa, provvedere al reintegro della garanzia definitiva.
- b) segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Servizio tecnico comunale allo scopo di assicurare l'esecuzione dei principali interventi straordinari ritenuti necessari/prioritari per garantire la conformità alle disposizioni vigenti, maggiore sicurezza, migliore funzionalità e fruibilità dell'impianto, nel limite dei vincoli di bilancio stabilite dalle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti.
- c) redigere il regolamento d'uso degli impianti che dovrà essere rispettato dagli utenti ed associazioni sportive ed informare gli utenti dell'impianto dei criteri d'uso del medesimo.

L'Affidatario dovrà inoltre provvedere alla gestione dell'impianto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di gestione della sicurezza, coordinando quando necessario le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atto dal Comune. Il Comune e l'Affidatario si impegnano a consegnare reciprocamente tutta la documentazione necessaria ai sensi di legge per la gestione dell'impianto.

L'Affidatario dovrà adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, collaboratori, incaricati, soci volontari, etc., ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali, di sicurezza sul lavoro, nel rispetto del vigente C. C. N. L. di categoria, rispondendo dell'operato del personale che, a qualsiasi titolo, opera per conto dell'Affidatario.

L'Affidatario deve, in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

4. L'Affidatario assicura sempre a propria cura e spese, con propri mezzi e proprio idoneo personale, il buon funzionamento dei servizi in concessione ed in particolare **per la Palestra comunale** provvede a:

- a) garantire l'accessibilità all'impianto a tutti i cittadini, singoli, associati o aggregati, nel rispetto di quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale, con l'obiettivo primario di garantire la massima fruibilità e ottimizzazione dell'impianto, applicando le tariffe previste per l'uso dell'impianto stabilite dalla Giunta Comunale;

- b) concedere l'utilizzo della Palestra a titolo gratuito ed in modo prioritario rispetto alle attività delle Associazioni sportive all'Istituto scolastico, che, in autonomia e sotto la responsabilità del personale scolastico, dovrà aprire e chiudere la struttura oltre a segnalare eventuali anomalie o danni. In questi casi l'Istituto risponderà dei danni causati durante l'utilizzo dell'impianto e dovrà provvedere a pulire e a sanificare la struttura dopo l'utilizzo;
- c) prestare la propria collaborazione organizzativa per manifestazioni organizzate dalle Scuole, dal Comune o ad associazioni patrocinate per un massimo di 6 giorni all'anno;
- d) collaborare con il Comune per l'attivazione di progettualità ritenute ad alta valenza sociale e/o per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune proporrà di attuare, in accordo tra le parti;
- e) farsi carico di tutte le spese ordinarie necessarie per garantire il normale funzionamento dell'impianto, con particolare riferimento a (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

e1. Spese di custodia

L'Affidatario provvederà alla custodia dell'impianto sportivo, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale.

Il custode coadiuverà le attività sportive e regolerà e terrà sotto controllo il flusso in entrata e in uscita, in conformità ai vigenti limiti di ricettività ed in relazione alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza.

L'Affidatario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la custodia e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità dell'impianto o alle attrezzature.

L'Affidatario si impegna a consentire l'accesso all'impianto al personale delle ditte preposte ad effettuare interventi sulle strutture o su apparecchiature tecnologiche installate e al personale del Comune.

e2. Pulizia dei locali

Operazioni giornaliere da effettuarsi secondo i protocolli ordinari e secondo i protocolli vigenti in séguito all'emergenza sanitaria da Covid-19:

- spazzatura ad umido di tutti i pavimenti;
- lavaggio pavimenti con prodotti idonei quando necessita (zone ad alto passaggio, con esclusione del campo da gioco);
- svuotamento dei cestini porta carta con relativa pulizia;
- spolveratura ad umido di mobili ed arredi;
- pulizia ed eliminazione di impronte e macchie su entrambe le facce di porte a vetro e trasporto al punto di raccolta di tutti i sacchi contenenti rifiuti, deragnatura dei locali con esclusione del soffitto del campo da gioco quando necessita;
- pulizia e disinfezione di bagni, antibagni, docce, servizi igienici e similari con rifornimento di carta igienica, sapone e salviette;

Operazioni settimanali:

- lavaggio del campo da gioco;

Operazioni mensili:

- pulizia completa vetrate d'ingresso, pulizia dei ripostigli, deragnatura del soffitto del campo da gioco.

e3. Manutenzione ordinaria

L'Affidatario, è tenuto in particolare a rispettare le operazioni di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria evidenziate nel presente piano di conduzione, impegnandosi, in ogni caso, a mantenere tutti gli spazi e le attrezzature in perfetto stato di efficienza, conservazione e funzionalità per tutta la durata della concessione, salvo il normale deterioramento d'uso; a tali fini le parti concordano, in linea generale, che per "manutenzione ordinaria" debba intendersi secondo quanto disposto dall'art. 3 del D. P. R. 380/2001, Testo unico per l'edilizia l'insieme degli interventi che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza impianti tecnologici esistenti quali, ad esempio, l'impianto elettrico o quello idrosanitario, finalizzati comunque a garantire l'integrità della costruzione e la conservazione della sua funzionalità, senza alterare l'aspetto esteriore dell'immobile.

Non rientra nelle competenze dell'Affidatario, la manutenzione ordinaria dell'impianto termico, la quale rimarrà in capo all'Amministrazione Comunale; l'Affidatario avrà il solo compito di concordare giornate ed orari di funzionamento dell'impianto di riscaldamento e acqua calda sanitaria con il soggetto incaricato dall'Amministrazione di effettuare la gestione calore, i cui riferimenti saranno comunicati in sede di stipula della Concessione.

Rientrano, in ogni caso a titolo esemplificativo e non esaustivo, tra le spese di manutenzione ordinaria le seguenti attività/interventi:

- IMPIANTI ELETTRICI

Sostituzione di lampadine, prese, spine e accessori (es. phon negli spogliatoi) ammalorati e/o non funzionanti di corridoi, spogliatoi e sala piccola, con esclusione della sostituzione delle lampadine della sala grande che necessitano di un ponteggio;

Riparazione di apparecchiature e dispositivi deterioratisi per l'uso, etc.;

- IMPIANTO IDRO-SANITARIO E FOGNARIO

Pulizia periodica e disinfezione di tutti gli elementi esistenti (lavandini, turche, etc...) nonché delle relative condotte e spurgo degli scarichi;

Sostituzione di rubinetteria, filtri e/o guarnizioni dei sanitari, soffioni nelle docce e sifoni nei pavimenti degli spogliatoi, etc.;

- ELEMENTI DI FINITURA

Ritocchi relativi a porzioni di pavimentazione, rivestimento, intonaco e/o tinteggio ammalorato, attraverso l'utilizzo degli stessi materiali e tonalità di colore, etc.;

- INFISSI SERRAMENTI CANCELLI

Riparazione e rinnovamento (stuccature, verniciature, etc.) di telai, sembranti e serrature, nonché vetri di porte e finestre, etc.;

- ARREDI E COMPLEMENTI

Riparazione e rinnovamento (stuccature, verniciature, etc.) di componenti relativi ad arredi (armadi, panche, appendiabiti, etc.) complementi vari, etc.;

Oltre al regolare svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria e conservativa previste nel presente piano di conduzione l'Affidatario dovrà farsi carico di:

a) ogni danno eventualmente rilevato a beni mobili ed immobili rispetto allo stato iniziale, non derivante dal normale deterioramento d'uso ma da incuria, negligenza, arbitrarie distrazioni d'uso, trascuratezza delle manutenzioni ordinarie, dolo, etc., anche se arrecati da terzi.

Le relative riparazioni e ripristini saranno effettuati a cura e spese dell'Affidatario, sotto il controllo del Servizio tecnico del Comune di Canossa. In caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale, tramite il medesimo servizio, può prescrivere l'esecuzione dei lavori manutentivi di spettanza ritenuti necessari per un corretto utilizzo dell'impianto, diffidando l'Affidatario affinché proceda entro un dato termine; se inottemperante alla diffida ad adempiere, si procede all'applicazione delle relative penalità.

Nel caso in cui gli interventi rivestano carattere di particolare urgenza, accertato l'inadempimento dell'Affidatario, sarà cura dell'Amministrazione Comunale effettuarli direttamente, con addebito delle relative spese all'Affidatario.

L'Amministrazione potrà recuperare le spese sostenute dalla garanzia definitiva versata, fatti salvi eventuali maggiori danni.

L'Affidatario in tal caso dovrà, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione attestante l'ammontare della spesa, provvedere al reintegro della garanzia definitiva.

b) segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Servizio tecnico comunale allo scopo di assicurare l'esecuzione dei principali interventi straordinari ritenuti necessari/prioritari per garantire la conformità alle disposizioni vigenti, maggiore sicurezza, migliore funzionalità e fruibilità dell'impianto, nel limite dei vincoli di bilancio stabilite dalle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti.

c) redigere il regolamento d'uso degli impianti che dovrà essere rispettato dagli utenti ed associazioni sportive ed informare gli utenti dell'impianto dei criteri d'uso del medesimo.

L'Affidatario dovrà inoltre provvedere alla gestione dell'impianto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di gestione della sicurezza, coordinando quando necessario le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atto dal Comune.

Il Comune e l’Affidatario si impegnano a consegnare reciprocamente tutta la documentazione necessaria ai sensi di legge per la gestione dell’impianto.

L’Affidatario dovrà adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, collaboratori, incaricati, soci volontari, etc. ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali, di sicurezza sul lavoro, nel rispetto del vigente C. C. N. L. di categoria, rispondendo dell’operato del personale che, a qualsiasi titolo, opera per conto dell’Affidatario.

L’Affidatario deve, in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

L’Affidatario è da considerarsi “datore di lavoro” a cui spettano i compiti di legge ed i seguenti:

- la nomina del responsabile Sicurezza e Prevenzione, degli addetti antincendio e pronto soccorso;
- la formazione e l’informazione dei dipendenti e del personale volontario;
- le prove di evacuazione in caso di emergenza;
- il controllo che il numero delle persone ammesse all’interno dell’impianto non sia superiore a quello stabilito dalla vigente normativa;
- la segnalazione all’Amministrazione Comunale, in qualità di proprietaria dell’immobile, degli

interventi di straordinaria manutenzione necessari al fine di ridurre e controllare i rischi per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti delle strutture. L’Affidatario provvederà alla formazione di proprio personale all’uso del defibrillatore già in dotazione all’impianto sportivo.

Art. 9 Obblighi e competenze del Comune

Il Comune di Canossa si riserva la possibilità di accedere all’impianto con suoi funzionari in ogni momento, anche senza preavviso, al fine di realizzare controlli, verifiche e accertarne la buona conduzione e gestione, nel rispetto degli impegni contrattuali assunti con la concessione, con particolare riferimento ai seguenti aspetti della gestione:

- a) ottimizzazione dell’utilizzo dell’impianto, verificando il quadro degli utilizzi complessivi evidenziato dai calendari annuali;
- b) rispetto delle priorità e dei criteri in materia di assegnazione dell’impianto;
- c) effettivo svolgimento dell’attività di custodia, conduzione e manutenzione ordinaria, mediante specifici sopralluoghi.

Rimangono a carico del Comune l’approvazione delle tariffe per l’utilizzo degli impianti, l’inserimento degli immobili di cui trattasi nell’ambito dell’assicurazione ordinaria degli immobili di proprietà comunale e i seguenti oneri:

- a) fornitura all’Affidatario di tutta la documentazione tecnica a disposizione del Comune, ai fini della corretta conduzione degli impianti, riferita al certificato di prevenzione incendi (C. P. I.), degli impianti termici, degli impianti elettrici, etc.;
- b) gli interventi di manutenzione straordinaria, tranne quelli derivanti da incuria, negligenza, arbitrarie distrazioni d’uso, trascuratezza delle manutenzioni ordinarie e dolo da parte dell’Affidatario. Rimane a carico dell’Affidatario la manutenzione straordinaria degli interventi di innovazione e miglioramento da esso eseguiti nel periodo di vigenza della concessione di cui all’art. 10;
- c) tutte le opere di manutenzione straordinaria relative all’immobile e agli impianti danneggiati da atti vandalici e/o manomissioni provocate da terzi, estranei all’utilizzo e alla gestione;
- d) gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti e non procrastinabili, da segnalarsi immediatamente a cura dell’Affidatario al citato Servizio tecnico;
- e) il pagamento delle utenze relative sia al Centro sportivo sia alla Palestra;
- f) la verifica periodica (semestrale) delle attrezzature e dei dispositivi antincendio, nonché dei presidi di sicurezza (estintori, lampade di sicurezza, maniglioni antipánico uscite di emergenza, cassetta di primo soccorso, etc.).

Art. 10 – Lavori e modifiche all’impianto

L’Affidatario non può apportare modificazioni, innovazioni e/o migliorie nello stato degli impianti sportivi oggetto della presente concessione, senza specifica preventiva autorizzazione formale del

Comune, a seguito di istruttoria da parte dei Servizi tecnici; se tali modificazioni, innovazioni dovessero richiedere nuove usabilità, agibilità o altro, l'Affidatario dovrà acquisirle a sua cura e spese.

Le sopraccitate eventuali modificazioni, innovazioni e/o migliorie, nonché sostituzione di attrezzature, non danno luogo a nessun compenso o indennizzo a favore dell'Affidatario, salvo specifica determinazione di contribuire da parte del Comune, che deve essere già formalmente espressa al momento della realizzazione.

Resta inteso, in ogni caso, che:

- a) tutte le eventuali opere che saranno realizzate dall'Affidatario su impianti e strutture oggetto della presente concessione rimarranno di piena e totale proprietà del Comune;
- b) l'Affidatario dovrà dimostrare in ogni momento, a richiesta, la copertura assicurativa dei propri soci per tutti i rischi di infortunio connessi alle nuove attività e/o innovazioni e/o migliorie poste in essere.

Art. 11 Responsabilità verso terzi

L'Affidatario sarà ritenuto responsabile dell'operato dei propri dipendenti e addetti a qualunque titolo impiegati nell'espletamento delle attività e servizi oggetto di affidamento e pertanto è tenuto a rispondere di qualsiasi danno, a persone e/o a cose, eventualmente arrecato a terzi nonché di qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non esplicitamente autorizzato dal Comune e che sia causa di danno alla funzionalità dell'impianto o alle attrezzature o a terzi.

Il gestore malleva pertanto il Comune - nonché i suoi amministratori e dipendenti - da qualsiasi richiesta e/o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti e derivante:

- dall'uso e/o dalla conduzione dell'impianto e delle attrezzature, sia fisse sia mobili, in esso presenti;
- dallo svolgimento di attività all'interno dell'impianto sportivo;
- dallo svolgimento di attività di vigilanza, custodia e manutenzione di competenza dell'Affidatario a termini della presente Convenzione.

A tale scopo il gestore è tenuto a stipulare e/o dimostrare di avere in corso di validità, con primaria compagnia assicuratrice, un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R. C. T.) e verso prestatori d'opera (R. C. O.), riferita specificamente alla gestione dell'impianto in concessione, compresi i rischi dell'esercizio di tutte le attività accessorie e complementari alla gestione medesima.

Il predetto contratto assicurativo R. C. T./R. C. O. dovrà prevedere:

- Massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:
 - euro 2.500.000,00 per sinistro;
 - euro 1.000.000,00 per persona (terzo o prestatore d'opera) che abbia subito danni per morte o lesioni;
 - euro 1.000.000,00 per danni a cose;
- l'estensione del novero dei terzi a:
 - titolari e dipendenti o addetti di ditte terze (fornitori, ecc.) e in genere le persone fisiche che partecipino ad attività complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
 - professionisti e consulenti in genere e loro prestatori di lavoro o addetti;
 - stagisti, tirocinanti e partecipanti ad attività di formazione in genere.
- l'estensione dell'assicurazione alla R. C. derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di qualsiasi bene utilizzato per l'espletamento dell'attività;
- l'estensione alla R. C. per tutti i danni derivanti da fatti od omissioni delle persone - dipendenti e non - della cui opera il gestore si avvalga per l'espletamento delle attività;
- l'estensione dell'assicurazione alla R. C. personale dei dipendenti e dei collaboratori a qualunque titolo dell'Affidatario, compresa la R. C. personale di dipendenti e preposti riconducibile allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza del lavoro) e delle successive modifiche ed integrazioni;
- l'estensione alla R. C. per danni alle cose di terzi (compresi gli utenti) in consegna e custodia all'assicurato;

- l'estensione dell'assicurazione alla R. C. per danni a cose di terzi, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o di persone delle quali lo stesso debba rispondere ovvero dagli stessi detenute;
- l'estensione dell'assicurazione R. C. O. ai danni non rientranti nella disciplina INAIL - o eccedenti le prestazioni dalla stessa previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per infortuni che dovessero occorrere al personale dell'Affidatario durante l'esecuzione del servizio.

Il gestore dovrà comprovare – entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione - l'avvenuta stipulazione della prescritta assicurazione, producendone copia all'Ufficio richiedente del Comune, inteso che l'assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata della Convenzione. A tale proposito, al fine di comprovare l'efficacia della copertura assicurativa senza soluzione di continuità, il gestore si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione a ogni sua scadenza.

Resta a carico del gestore il risarcimento dell'ammontare dei danni - o di parte di essi - non risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell'insufficienza dell'assicurazione la cui stipula non esonera il gestore stesso dalle responsabilità che gli incombono ai sensi di legge.

Gli utenti - organizzati o singoli - delle strutture oggetto della Convenzione, potranno provvedere singolarmente alla stipulazione di polizze assicurative per gli eventuali infortuni derivanti dalla pratica di attività o sofferti in relazione all'utilizzo delle strutture concesse, inteso che in alcun caso il Comune di Canossa potrà essere chiamato a rispondere dei detti infortuni.

Art. 12 – Inadempienza e revoca dell'affidamento della gestione. Recesso e decadenza della convenzione

L'affidamento della gestione delle strutture e impianti sportivi e delle attrezzature, potrà essere revocata in qualunque momento per i seguenti motivi:

- mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura, senza motivazione adeguata;
- arbitrario abbandono, da parte dell'Affidatario, delle strutture e impianti sportivi;
- grave inadempimento e/o reiterate (almeno due) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui alla presente convenzione;
- alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione, delle destinazioni di uso delle strutture e impianti sportivi;
- mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione ordinaria;
- mancato perseguimento delle finalità proprie delle strutture e impianti sportivi;
- frode a danno dell'Amministrazione o di altri Enti pubblici;
- danni agli ospiti e fruitori, all'Amministrazione, ai beni di proprietà dell'Amministrazione stessa derivanti da dolo o colpa grave;
- mancato pagamento del canone annuale;
- gravi irregolarità nei versamenti previdenziali ed assistenziali nei confronti dell'eventuale personale utilizzato;
- in caso di episodi di violenza, doping o gravi accadimenti che pregiudichino le basi morali ed etiche dello sport, nonché la dignità umana e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, imputabili all'Affidatario o ai suoi associati, dipendenti, volontari o persone in qualsiasi modo coinvolte nella gestione.

Alla risoluzione anticipata potrà procedersi dopo aver contestato l'addebito ed esaminato le eventuali controdeduzioni. La presente convenzione decadrà qualora venisse sciolta la Associazione Sportiva o il gruppo di Associazioni sportive o venisse modificato l'atto costitutivo, mutandone i principi a cui oggi è ispirato. In caso di risoluzione, essa avrà effetto dall'ultimo giorno del mese successivo la ricezione della contestazione dell'inadempimento. In nessun caso, ad esclusione dello scioglimento del sodalizio, l'Affidatario potrà abbandonare di propria iniziativa gli obblighi di cui al presente atto. Il Comune potrà recedere dalla convenzione, con preavviso non inferiore a 2 (due) mesi comunicato con lettera raccomandata o mezzo P.E.C., per sopraggiunti motivi di pubblico interesse o in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione. Ferma restando la possibilità di risolvere la convenzione senza alcun preavviso qualora vi sia il consenso delle parti, il recesso dalla convenzione da parte del gestore

per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, potrà essere preso in considerazione qualora richiesto al Comune con almeno 6 mesi di anticipo mediante lettera raccomandata o mezzo P.E.C. e a condizione che sia garantita la stagione sportiva eventualmente in corso.

Art. 13 Controlli e verifiche

Fatte salve le competenze degli organi statali, regionali e provinciali in relazione ai controlli di legge, la gestione delle strutture e impianti sportivi e la erogazione dei servizi ad essa riconducibili, sono soggetti al controllo dell'Amministrazione. Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza dell'attività svolta dall'Affidatario ai principi dello Statuto delle stesse, l'osservanza delle clausole contenute nella presente convenzione. In proposito l'Amministrazione ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare le strutture sportive (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento in sostituzione dell'Affidatario e gli eventuali danni causati ai beni presi in consegna dal gestore stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico che da quello operativo e qualitativo, in linea con gli standard di categoria e nel rispetto delle disposizioni di legge e di convenzione. È comunque inteso che durante tali ispezioni gli incaricati dell'Amministrazione osserveranno ogni cura per turbare il meno possibile il funzionamento normale delle attività operative. Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto all'Affidatario, il quale sarà obbligato a porre adeguato rimedio entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della notifica, fermo restando ogni responsabilità amministrativa, civile e penale a carico dell'Affidatario per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e di regolamenti ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione. In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, all'Affidatario sarà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di risolvere la convenzione in danno ed a spese del concessionari, senza altre formalità, addebitandogli le conseguenti spese con obbligo di rimborso dal gestore all'Amministrazione stessa nel termine perentorio di giorni quindici dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Al fine di consentire tale attività di controllo e verifica, l'Affidatario si obbliga annualmente a inviare al Comune, entro un mese dall'approvazione del proprio bilancio riferito alla stagione sportiva appena conclusa, un rendiconto della gestione dell'impianto, composto da:

- a) copia del bilancio nonché del rendiconto della gestione concernente l'anno precedente, con apposita rendicontazione dettagliata delle entrate e delle spese e relazione tecnica illustrante l'attività sportiva svolta;
- b) la relazione della situazione dell'impianto, comprendente gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nel corso dell'anno e il programma delle attività da effettuarsi sull'impianto durante l'anno successivo; quest'ultimo potrà anche essere modificato dal Comune, nel caso in cui sia riscontrata un'inadeguatezza del medesimo ai criteri di utilizzo degli impianti; il programma è comunque integrabile da parte dell'Affidatario durante l'anno solare;
- c) dati dell'utenza, distintamente divisa per tipo di sport praticato;
- d) calendari stagionali di assegnazione/effettivo utilizzo;
- e) elenco delle attività di manutenzione ordinaria realizzate sull'impianto nell'ultimo esercizio chiuso.

Art. 14 Pubblicità

È competenza dell'Affidatario la gestione esclusiva della pubblicità, in qualunque forma realizzata all'interno delle strutture. I proventi per le autorizzazioni accordate a ditte o a privati per l'installazione di attrezzature fisse o mobili nelle strutture oggetto della presente convenzione e destinate a ricevere pubblicità saranno a favore dell'Affidatario. L'Affidatario ha facoltà e diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro delle strutture e impianti sportivi. Gli oneri conseguenti sono a carico dell'Affidatario. I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere

contrari alla morale ed all'ordine pubblico. Nessuna responsabilità fa carico all'Amministrazione per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario.

Art. 15 Divieti

È fatto tassativo divieto di sub-concessione anche parziale e sotto qualsiasi forma o di cessione, in tutto od in parte, della Convenzione da parte dell'Affidatario, a pena di risoluzione immediata della Convenzione stesso in suo danno. In caso di infrazione alle norme di cui al presente atto, commessa dal subconcessionari o e/o cessionario occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione e verso i terzi sarà esclusivamente l'Affidatario. Non potranno essere apportate innovazioni all'impianto senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.

Art. 16 Modifiche

La presente convenzione può essere concordemente modificata, anche prima della sua scadenza, mediante atto scritto a fronte di fatti ed eventi non previsti e/o per la migliore gestione delle strutture sportive. In tal caso tutte le relative spese graveranno a carico del richiedente la modifica.

Art. 17 Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa, sono a completo carico dell'Affidatario.

Art. 18 Disposizioni generali e finali

Il rapporto tra il Comune di Canossa e l'Affidatario si configura come atto di concessione amministrativa, finalizzato allo svolgimento di un servizio socialmente utile. Per quanto non regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto. Le parti concordano che definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla convenzione da stipulare. Qualora ciò non fosse possibile, le stesse, rimettono, mediante determinazione contrattuale, la definizione della controversia al giudizio di tre arbitri nominati, uno dal Comune, uno dai concessionari e uno dal difensore civico. Le spese di arbitrato saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso e a spese dell'Affidatario. Eventuali utili dovranno essere reinvestiti in impianti ed attrezzature sportive o aggregative di pubblica fruizione, in accordo con l'Amministrazione Comunale, o destinati agli scopi sociali previsti dallo statuto dell'Affidatario.

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione

Per il Comune di Canossa (RE)

Il Responsabile del Settore Cultura, Sport, Turismo e Gestione Riserva Naturale Rupe di Campotrera
Simone Gibertini

Per l'Associazione
Il Presidente
